

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE 108/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 44 pf 22-23 adottato nei confronti del Sig. Vincenzo BASSO avente ad oggetto la seguente condotta:

VINCENZO BASSO, tesserato con la qualifica di dirigente-allenatore nella stagione sportiva 2021-2022 per la società A.S.D. Città di Varese, in violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto disposto dall'art. 11, comma 1, lett. b) del Regolamento dell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi, e dai punti n. 11 lett. e), e n. 14 del C.U. n. 255 2021-2022 del 09.02.2022 con cui veniva indetto il Corso per Collaboratore della Gestione Sportiva, per avere lo stesso presentato in data 09.03.2022 richiesta di ammissione al predetto corso e, successivamente al suo superamento, per aver richiesto in data 03.05.2022 l'iscrizione nel Registro dei Collaboratori della Gestione Sportiva, pur non essendo in possesso del prescritto requisito di "non aver riportato condanne detentive per delitti non colposi" e dichiarandone falsamente il possesso nelle dichiarazioni sostitutive di certificazione allegate alle relative pratiche;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Vincenzo BASSO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Vincenzo BASSO;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 25 OTTOBRE 2022

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina